

## GUIDA PER L'ESDEBITAZIONE DEI PRIVATI

di Piera Giordano

### - PARTE PRIMA -

#### CONDIZIONI E CONTENUTO DELL'ACCORDO

Da poche settimane anche i soggetti privati possono attivare la procedura per concordare con i propri creditori la liquidazione del proprio patrimonio.

**COSA:** La legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha introdotto in Italia la procedura della cd. "esdebitazione", nell'ambito degli accordi di composizione della crisi, prima riservati solo alle imprese commerciali.

**CHI:** La procedura in esame ha un carattere fortemente premiale e si rivolge ai privati, ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori cd. "sotto soglia" (ovvero non fallibili).

#### **Presupposti della procedura sono che:**

- 1) il debitore collabori in modo attivo con gli organi della procedura;
- 2) il debitore non sia stato condannato per i reati di cui all'art. 16 della Legge (ricorso abusivo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento); il beneficio viene escluso in caso di frode ai creditori o quando il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso colposo e sproporzionato del debitore;
- 3) il debitore abbia svolto nei quattro anni precedenti un'attività produttiva adeguata alle proprie competenze o abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato proposte di impiego (qui di sottolinea il carattere premiale dell'istituto).

#### **Sono cause di esclusione dal beneficio:**

- 1- essere sottoposti a procedura concorsuale;
- 2- aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure di composizione della crisi o liquidazione giudiziale;
- 3- aver subito l'annullamento o la risoluzione di una procedura di composizione della crisi;
- 4- aver fornito documentazione inesatta o parziale.

**COME:** il debitore dovrà rivolgersi al proprio legale di fiducia, il quale redigerà una istanza che depositerà presso il Tribunale competente, nonchè

presso l'agente della riscossione e gli uffici fiscali.

L'istanza conterrà la descrizione della posizione fiscale del debitore e l'elencazione di eventuali contenziosi pendenti.

Dovrà essere depositato l'elenco dei creditori, l'inventario dei beni costituenti il patrimonio del debitore e le spese necessarie al suo sostentamento.

**CONTENUTO DELL'ACCORDO:** con l'istanza depositata il debitore proporrà ai creditori un accordo in cui dovrà assicurare il regolare pagamento dei crediti privilegiati, indicando modalità e scadenze.

Il debitore potrà avvalersi di garanzie concesse da terzi, potrà proporre la liquidazione dei propri beni al valore di mercato, così come la cessione di crediti futuri.

**TRIBUTI UE/ IVA/ RITENUTE:** i debiti per imposte UE, IVA e ritenute non versate potranno solo essere dilazionati.

**DEBITI FISCALI/ INPS:** potranno anche essere soddisfatti in misura parziale.

Torino, 04 febbraio 2013

Avv. Piera Giordano